

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

- REGOLAMENTO -

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

Art.1 - Istituzione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art.2 - Definizioni

Art.3 - Oggetto e scopo del regolamento

Art.4 - Gestione del servizio

Art.5 - Responsabile del servizio

Art.6 - Oggetto del canone

Art.7 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art.8 - Domanda di concessione

Art.9 - Rimborso spese

Art.10- Deposito cauzionale

Art.11 -Concessione

Art.12 -Conclusione del procedimento

Art.13 - Disciplinare

Art.14 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - diritti di terzi

Art.15 - Revoca delle concessioni e delle autorizzazioni

Art.16- Rinuncia alla concessione

Art.17- Decadenza della concessione

Art.18 - Sospensione della concessione

Art.19 - Subingresso nella concessione

Art.20 - Rinnovo delle concessioni

Art.21 - Norme per la esecuzione di lavori

Art.22 - Osservanza delle norme del codice della strada

Art.23 - Occupazione d'urgenza

Art.24 - Limiti alle occupazioni stradali

Art.24 bis – Norme particolari per le occupazioni temporanee di suolo pubblico in aree di strategica importanza

CAPO III CANONE

Art.25 - Obbligatorietà

Art.26 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

Art.27 - Altri elementi incidenti sulla tariffa

Art.28 - Determinazione

Art.29- Tariffe

Art.30 - Modificazione delle tariffe

Art.31 - Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi

Art.32 - Versamento canone per le occupazioni riguardanti l'erogazione di pubblici servizi

Art.33 - Trasferimento

Art.34 - Superficie dei passi carrabili

Art.35 - Passo carrabile virtuale

Art.36 - Impianti automatici di distribuzione

Art.37 - Aree destinate a parcheggio

Art.38 - Occupazioni abusive

Art.39 - Esenzione del canone

Art.40 - Assorbimento di altri canoni

Art.41 - Modalità dei versamenti - termini - differimenti

Art.42 - Pagamenti a rate - importi minimi

Art.43 - Rimborsi

CAPO IV SANZIONI

Art.44 - Ritardato od omesso versamento

Art.45 - Occupazioni abusive od irregolari

Art.46 - Rimozioni d'ufficio

Art.47 - Definizione delle sanzioni in via agevolata

Art.48 - Norma transitoria

Art.49 - Norme finali

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. È istituito, in questo Comune, a decorrere dal 1° gennaio 1999 in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, il: "CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE", che, ad ogni effetto di legge, costituisce entrata di natura e carattere patrimoniale.

2. Il canone di concessione di cui al comma 1 trova applicazione in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- "occupazione": la disponibilità di spazi pubblici sottratti così all'uso della collettività in generale;
- "occupazioni permanenti": sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino l'esistenza di manufatti o impianti;
"occupazioni temporanee": sono temporanee le occupazioni di durata inferiore o pari all'anno, anche se ricorrenti. Si intendono per ricorrenti le occupazioni le cui concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
- "suolo pubblico" o "spazio pubblico": le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- "regolamento": il presente regolamento;
- "canone": il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- "concessione": l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche la ricevuta del pagamento del canone per le occupazioni temporanee;
- "passo carrabile": manufatti costruiti anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- "occupazione continuativa"; per occupazione continuativa si intende quella ripetitiva nel corso dell'anno; .
- "occupazione non continuativa": per occupazione non continuativa si intende quella fatta in più periodi.

ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, informato ai criteri di cui all'art. 63. comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1991. n. 446, disciplina, tra l'altro, compiutamente:

- a) la procedura da seguire, osservare le norme di legge in materia, per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'alto di concessione;
- b) la determinazione delle tariffe;
- c) il pagamento del canone;
- d) le agevolazioni;
- e) l'accertamento e le sanzioni;
- f) il periodo transitorio.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 64 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito:

a) in forma diretta;

b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. Nel caso in cui viene prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'oneri.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio, cui è affidata la gestione del canone, è designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il responsabile del servizio cui è affidata la gestione del canone di concessione provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del detto canone, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

3. È in facoltà del responsabile del servizio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

4. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario.

ART. 6 - OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

2. Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.

ART. 7 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II

NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, in carta resa legale, da presentarsi all'ufficio Tributi deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico, che si chiede di occupare e

- la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
2. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
 3. Per le occupazioni temporanee di breve durata, il responsabile del servizio potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
 4. I gestori degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali hanno priorità nella concessione delle aree pubbliche antistanti i locali di cui hanno la disponibilità e alla domanda dovranno allegare documentazione fotografica di ciò che andrà ad occupare il suolo pubblico.
In caso di occupazioni realizzate con l'occupazione di tavoli, sedie e simili, l'interessato deve comunque indicare il numero dei tavoli, delle sedie e le esatte modalità di collocazione, tramite planimetria.
 5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte in presenza degli interessati. (E' fatta eccezione per quanto prescritto al succ.art.24 bis)
 6. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tanti giorni quanti ne occorrono fra la richiesta integrazione ed il perfezionamento della pratica.
 7. Qualora l'interessato non provveda ad integrare la domanda nei termini fissati dalla richiesta, con determinazione del responsabile del servizio, da notificare all'interessato, ne sarà disposta l'archiviazione.
 8. La domanda dovrà essere presentata anche in caso di occupazioni esenti.

ART.9 - RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 8 dovrà essere allegata la ricevuta attestante il versamento, a titolo di rimborso spese, delle somme di cui al seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	DIRITTI DI ISTRUTTORIA
Occupazioni permanenti.....	EURO 15,49
Passi carrabili.....	EURO 25,82
Occupazioni temporanee.....	EURO 15,49

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma, determinato in via forfetaria, potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale. Le somme versate a questo titolo non saranno mai rimborsate.

ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Responsabile del servizio potrà prescrivere la costituzione di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.
2. La cauzione è vincolata all'adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento

di autorizzazione o di concessione e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, o comunque non prima di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.

3. Quando le opere eseguite comportino, nell'arco di sei mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il tempo necessario a garanzia della regolare esecuzione dei lavori.
4. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione.

ART. 11-CONCESSIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche non potranno aver luogo se non dietro concessione del responsabile del servizio il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel suo contesto, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà precedersi alla occupazione e alla eventuale costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno, il responsabile del servizio potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, il cui schema dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Giunta Comunale.
3. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.
4. Nel caso in cui il richiedente titolare di precedente concessione per l'occupazione di suolo pubblico di qualunque tipologia, risulti non aver ottemperato al pagamento dei canoni dovuti, la nuova richiesta non può essere accolta sino all'avvenuto pagamento degli importi dovuti.
5. Il mancato rispetto, per due volte nell'arco di dodici mesi delle prescrizioni e clausole contenute nell'atto di concessione comporta la revoca di cui al successivo art. 15 e l'impossibilità per il trasgressore di ottenere una nuova concessione.

ART. 12 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del servizio, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo con l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire, dall'ufficio competente, la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola al relativo provvedimento per farne parte integrante.

ART. 13-DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 11 dovranno prevedere di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato, sempre fatti salvi i diritti di terzi, per mezzo di appositi segni di limitazione da apporre sul suolo a cura dell'ufficio tecnico comunale
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dalla Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita il canone relativo;
 - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti ed in caso di necessità

prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che, in ogni caso, fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non accordata, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;

- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- k) Le attività commerciali ed artigianali che richiedano l'occupazione del suolo pubblico, al fine di ampliare le proprie potenzialità di vendita, avranno l'obbligo di liberare gli spazi occupati dalle ore 24,00 alle ore 7,00 del giorno seguente se tali occupazioni nelle ore notturne possono comportare limiti alla pubblica sicurezza, secondo parere espresso dal comandante dei Vigili Urbani e F.F. o personale indicato ai sensi dell'art.5 legge 241/90 e succ.mod.

2. Copia del disciplinare di concessione o del contratto, a cura del funzionario competente al rilascio o stipulazione, dovrà essere trasmessa all'ufficio preposto alla riscossione del canone nonché all'ufficio di polizia Municipale per i controlli di competenza.

3. Il disciplinare di concessione o il contratto devono essere tenuti dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI-DIRITTI DI TERZI

- 1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari. Le dette autorizzazioni, se di competenza comunale, debbono essere acquisite d'ufficio.
- 2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 15 - REVOCA DELLE CONCESSIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua prima destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione o l'autorizzazione.
- 2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato in anticipo, senza interessi ad eccezione della revoca di cui ai successivi comma 5 e 6 per i quali non è prevista alcuna restituzione del canone.
- 4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con apposita determinazione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
- 5. Causa di revoca è il mancato rispetto del disciplinare di autorizzazione.
- 6. La concessione può essere revocata anche per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento del canone per l'occupazione suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento
 - violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli;
 - uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei quindici giorni(per le concessioni temporanee) e centottanta giorni (per le concessioni permanenti) successivi alla data di inizio occupazione riportata nell'atto di concessione.

ART. 16 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale di cui all'art. 10. Non sono rimborsabili le somme versate a titolo di rimborso di spese di cui all'art. 9.
2. Se l'occupazione è in corso all'atto della rinuncia, non si farà luogo al rimborso dei canoni già versati. Il rimborso dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 10 sarà disposto solo dopo avere accertata la regolare rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 17- DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite dal presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte del Comune.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 15.

ART. 18 - SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree date in concessione, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 15.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente o di altro Regolamento.

ART. 19- SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione dell'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la concessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a qualsiasi titolo, a terzi, l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 90 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio, a suo nome, della nuova concessione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata o pervenute per successione.
3. Se l'originario concessionario è in regola con il pagamento del canone quello della nuova concessione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Per la nuova concessione:
 - dovranno essere prescritte tutte le condizioni della vecchia concessione.
5. L'originario concessionario, nel caso di avvenuta costituzione della cauzione di cui al precedente art. 10 dovrà, nella forma scritta, rinunciare alla concessione e richiedere il rimborso della costituita cauzione. Il rimborso sarà disposto, con apposita determinazione, dal responsabile del servizio.

ART. 20 – DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni permanenti non sono soggette al rinnovo annuale, intendendosi lo stesso assorbito dal puntuale versamento del canone dovuto.

2. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 19 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.
3. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi, qualora si verifichino le condizioni di cui ai precedenti art.15 e 17
4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

ART. 21- NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori, il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 22 - OSSERVANZA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

1. In sede di esame delle domande dovrà essere preliminarmente accertato il rispetto delle norme di cui:
 - al D.Lgs. 30 Aprile 1992, n° 285, recante "Nuovo Codice della Strada";
 - al D.P.R. 16 Dicembre 1992, n°495, di attuazione del Codice della Strada.
2. L'accertamento di cui al comma precedente sarà sempre disposto dal Comando della Polizia Municipale.

Art. 23 - OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste nel CAPO IV art. 45 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

Art. 24 - LIMITI ALLE OCCUPAZIONI STRADALI

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle

norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e relativo Regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, (limitatamente alle occupazioni già prima esistenti), è consentita l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizioni che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione

ART. 24 BIS – NORME PARTICOLARI PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE DI STRATEGICA IMPORTANZA.

1. Le sottoelencate aree del centro storico, considerate di strategica importanza, non possono essere occupate complessivamente per una superficie superiore al 45% dell'area destinata come isola pedonale:
 - a. C.so della Repubblica
 - b. P.zza della Libertà
2. Ai richiedenti l'occupazione suolo pubblico sulle suddette aree vengono imposti dei limiti massimi di superficie da occupare singolarmente diversificati in base al tipo di attività:

a. Pubblici esercizi	max 30 mq
b. Altre attività commerciali	max 10 mq
3. Tutti gli interessati ad ottenere la concessione per l'occupazione suolo pubblico sulle suddette aree devono presentare le relative domande ai sensi del precedente art.8 entro il 30/11 dell'anno precedente a quello per il quale viene chiesta l'occupazione.
4. Per il solo anno 2010 il predetto termine viene slittato al 31/12/2009.
5. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande contemporaneamente decide la sorte in presenza degli interessati.
6. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 3 verranno prese in considerazione solo nel caso in cui ci siano ancora spazi disponibili.

CAPO III – CANONE

ART. 25 - OBBLIGATORietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art.39.
2. Per le concessioni di occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari.

ART. 26 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione del canone nelle seguenti categorie:

- I categoria zona A
Comprende P.zza della Libertà, come delimitata nell'allegata planimetria, e le aree comunali presenti nella zona del Lago lungo Via Spiaggia del lago e Via dei Pescatori.
- II categoria zona B
Comprende tutte le aree Comunali site nelle restanti parti del centro storico comunale e quelle riguardanti il territorio a monte della via Appia, questa inclusa (zona villini, Torlonia, piano di zona legge 167)
- III categoria zona C
Interessa tutte le aree pubbliche comunali a valle della via Appia (S. Sebastiano , Mole, Pavona.)

2. La classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche comprese nelle tre categorie, tiene conto della planimetria approvata dalla commissione edilizia nella seduta dell'1.2.94 allegata al presente regolamento al sub A quale parte integrante.

ART.27 - ALTRI ELEMENTI INCIDENTI SULLA TARIFFA

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera e) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

ART.28 – DETERMINAZIONE

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurato alla superficie occupata, tenuto conto di quanto indicato nell'allegato B, e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 29 con il minimo di euro 5,16, salvo per quelle di durata non superiore ad un giorno.
2. Ai fini della determinazione della superficie occupata, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, rientrano nell'unica superficie geometrica piana oggetto della richiesta.
3. Il precedente comma non si applica qualora gli spazi intermedi siano superiori ad 1 ml.

ART. 29 - TARIFFE

La tariffa base generale è:

1. euro 25,12 annue al mq. o lineare per l'occupazione permanente

2. euro 1,48 giornalieri al mq. per l'occupazione temporanea.

3. euro 0,48 giornalieri al mq. per le occupazioni temporanee a carattere ricorrente, per un periodo compreso tra i 6 mesi (minimo) e i 12 mesi (massimo), rilasciate ai titolari di Pubblici esercizi per l'occupazione con sedie e tavoli. (de hors)

4. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascuno all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività ed alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.

5. Per le occupazioni temporanee, o che si verificano a carattere ricorrente, il canone come sopra determinato è ridotto del 20% se la durata è superiore ai 14 giorni e del 50% se superiore a 30 giorni

La suindicata riduzione opera rispettivamente dal 15mo giorno e dal 31mo giorno.

ART. 30 - MODIFICAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno di competenza del bilancio stesso.
2. In mancanza di modificazioni, continua a valere la tariffa in vigore.

ART. 31 - CANONE PER LE OCCUPAZIONI IN ATTO PER L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. F) del 2° comma dell'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, nel testo sostituito dall' art. 18 della legge 23/12/99 n.488, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone, a partire dal 1° gennaio 2000, è determinato forfetariamente in relazione al numero complessivo delle utenze del servizio pubblico alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicato per euro 0,77, con il minimo di euro 516,46.
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicati nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti al 31 dicembre dell'anno precedente da parte di aziende esercenti attività strumentali allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del Servizio provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice Istat nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

ART.32 - VERSAMENTO CANONE PER LE OCCUPAZIONI RIGUARDANTI L'EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. A partire dal 1 ° gennaio 2000 il canone dovuto per le occupazioni di cui all'art. 31 è versato in un 'unica soluzione nel conto corrente postale intestato a questo Comune, entro il 30 aprile di ciascun anno.

ART. 33 - TRASFERIMENTO

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui agli articoli precedenti.

ART.34 - SUPERFICIE DEI PASSI CARRABILI

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9 L' eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabile costruiti direttamente dal comune e che sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano di fatto non utilizzabili dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

ART. 35 - PASSO CARRABILE VIRTUALE

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito

cartello segnaletico.

2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.
3. L'occupazione suolo pubblico per passo carrabile virtuale è soggetto al pagamento del canone determinato in misura forfettaria di €.20,00 annue

ART.36 - IMPIANTI AUTOMATICI DI DISTRIBUZIONE.

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

ART. 37 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusto quanto previsto nell'art. 29 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

ART. 38 - OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. E' considerata abusiva:
 - l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'occupazione abusiva è accertata direttamente o su segnalazione dell'Affidatario del servizio o dal competente ufficio di Polizia Municipale, in particolare e, in generale, dagli altri organi di polizia stradale, come individuati dall'art.12 del codice della strada, i quali procedono alla contestazione/notificazione del relativo verbale ed all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del codice anzidetto.
3. Il rapporto, di cui al precedente comma, contenente l'accertamento, è consegnato entro tre giorni, all'ufficio competente a disporre la rimozione dell'occupazione abusiva. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità ed urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 39 - ESENZIONE DAL CANONE

1. Sono esenti dal canone:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, delle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art.111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n° 917. Se trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n° 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto n° 460;
- b. le occupazioni effettuate per la raccolta di fondi da devolvere esclusivamente e totalmente per fini di beneficenza e utilità sociale purchè l'area occupata non superi i 10 mq; in tale caso il soggetto occupante deve produrre apposita dichiarazione di impegno;
- c. le occupazioni per iniziative e manifestazioni promosse o patrocinate dal Comune purchè non prevedano l'accesso a pagamento e non comportino alcun tipo di attività commerciale;
- d. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- e. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f. le occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e purchè l'area occupata non superi i 5mq complessivi ;
- g. le occupazioni occasionali di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione ad edifici privati, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purchè non modifichino il regime della circolazione e non intralcino il traffico. Per queste occupazioni deve comunque essere data comunicazione preventiva, anche via fax, almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime
- h. le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- i. le occupazioni di aree cimiteriali;
- j. le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- k. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- l. le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- m. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- n. Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- o. Le occupazioni con seggiovie e funivie;

ART. 40 - ASSORBIMENTO DI ALTRI CANONI

1. Dalla misura complessiva del canone concessorio è da detrarre l'importo di eventuali altri canoni dovuti per legge al Comune per la medesima occupazione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi da parte del Comune.

ART. 41 - MODALITÀ DEI VERSAMENTI - TERMINI - DIFFERIMENTI

- 1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti tramite il conto corrente postale a mezzo dello speciale bollettino intestato al Comune;
- 2. I canoni relativi alle occupazioni permanenti dovranno essere versati nei termini seguenti:
 - a) per l'anno del rilascio, nel termine previsto dall'atto di concessione;
 - b) per gli anni successivi entro il mese di gennaio.

3. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste al precedente comma 1.
4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 2 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 3° grado.
5. Sono considerati validi i versamenti fatti da parte di uno solo dei contitolari purché il canone sia stato pagato per intero, nel termine prescritto.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo.
7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

ART. 42 - PAGAMENTI A RATE - IMPORTI MINIMI

1. Qualora per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee ricorrenti, l'ammontare annuo del canone superi euro 516,46, su richiesta dell'interessato, può essere consentito, nell'atto di concessione, il versamento in rate trimestrali di uguale importo aventi rispettiva scadenza 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio- 31 ottobre.

In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, il concessionario perde il detto beneficio e deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non versata pena la decadenza della concessione.

ART. 43- RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso l'ufficio provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali dalla data dell' eseguito pagamento.
2. Tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed ai rimborsi rientrano nella competenza del responsabile del servizio di cui al precedente articolo 5.

CAPO IV - SANZIONI

ART. 44 – RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30 % sull'importo del canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta al 25 %.
2. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del d.p.r. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

ART.45 - OCCUPAZIONI ABUSIVE O IRREGOLARI

1. In base al verbale di accertamento, l'occupazione abusiva è sottoposta al pagamento di un'indennità, pari al canone maggiorato del 50%.
2. Ai fini della liquidazione dell'indennità, l'occupazione abusiva è considerata permanente, se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti al verbale, fatta salva la prova contraria.

In presenza di più verbali di accertamento nei confronti della medesima occupazione abusiva, sono calcolati anche i periodi intermedi, fatta salva la prova contraria.

3. L'indennità è determinata nel provvedimento di ingiunzione, di cui agli articoli 1,2,3, e 4 del testo unico sulla riscossione delle entrate del demanio e patrimonio pubblico, approvato con regio decreto 14 aprile 191' n. 639 e, con il medesimo provvedimento, è irrogata la sanzione di cui all'articolo 63, comma 2, lettera g-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, non inferiore all'ammontare della somma dell'indennità né superiore al doppio della stessa, valutata discrezionalmente dal Dirigente/Funziionario responsabile del servizio, sulla base della tipologia e della gravità dell'occupazione abusiva posta in essere,
4. Prima o in alternativa del provvedimento ingiuntivo, l'ufficio competente può emettere un avviso di pagamento ove vengono determinate sia l'indennità di occupazione che la relativa sanzione e viene indicato in 30 giorni dalla notifica il termine di pagamento.

Il pagamento della sanzione, insieme all'indennità, effettuato a seguito dell'avviso d'ufficio o del verbale di accertamento, comporta la riduzione della sanzione stessa al 25%. Il mancato pagamento dell'avviso d'ufficio costituisce titolo per la riscossione coattiva. Alla notificazione sia dell'ingiunzione che dell'avviso d'ufficio e alla riscossione coattiva a mezzo ruolo si applicano i termini di prescrizione previsti dalle vigenti norme del codice civile per i diritti di natura patrimoniale.
5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione.
6. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva, si applicano gli interessi legali. La sanzione pecuniaria, di cui al comma precedente, è determinata sull'importo dell'indennità senza interessi.

ART. 46 - RIMOZIONE D'UFFICIO

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

ART. 47 – DEFINIZIONE DELLA SANZIONE IN VIA AGEVOLATA

Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di $\frac{1}{4}$ della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea della domanda non oltre un mese dalla data di effettiva occupazione.

ART. 48 - NORMA TRANSITORIA

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 1999 che non siano in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 1999 con invio della copia della quietanza al Servizio...TRIBUTI.... anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 1999 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 1999.

ART. 49 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1999.
2. L'adozione di questo regolamento è resa nota con la pubblicazione sul sito internet del Comune di Castel Gandolfo.

ALLEGATO B

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1) Categorie di importanza delle strade, aree e spazi (ved. Allegato A)

a) Categoria I	1,00
b) Categoria II	0,75
c) Categoria III	0,50

I categoria	zona A Comprende P.zza della Libertà, come delimitata nell'allegata planimetria, e le aree comunali presenti nella zona del Lago lungo Via Spiaggia del lago e Via dei Pescatori.
II categoria	zona B Comprende tutte le aree Comunali site nelle restanti parti del centro storico comunale e quelle riguardanti il territorio a monte della via Appia, questa inclusa (zona villini, Torlonia, piano di zona legge 167)
III categoria	zona C Interessa tutte le aree pubbliche comunali a valle della via Appia (S. Sebastiano , Mole, Pavona.)

2) Valore economico della disponibilità dell'area

a) Aree di parcheggio limitate ad ore	2,00
b) Strade, vie e piazze di particolare valore economico P.zza della Libertà, Via spiaggia del lago C.so Repubblica V.le B. Buozzi, Via Appia, Via dell'Oratorio	1,30
c) Mercati e fiere attrezzati	1,00
d) Mercati e fiere non attrezzati	0,50
e) Residue zone del territorio comunale	1,10

3) Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a) Occupazione con allocazione stabilite di strutture e impianti fissi	2,00
b) Occupazione senza allocazione stabilite di strutture e impianti fissi	1,00
c) Occupazioni di cui alle lettere a) e b) determinanti sensibile riduzione della viabilità e circolazione	2,30
d) Occupazioni per passi carrabili	0,50
e) Occupazioni per passi carrabili di accesso a distributori di carburante	0,50
f) Occupazioni soprastanti il suolo (con tende, cappottine,ecc..)	0,20
g) Occupazioni sottostanti il suolo	0,10

4) Natura dell'attività

a) Industriali, artigiani, commerciali, professionali e di servizi	1,10
b) Commercio ambulante in aree pubbliche, pubblici esercizi, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,60
c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,20
d) Edilizia	0,80
e) Distributori di carburanti.	0,50
f) Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
g) Altri usi	1,00
h) Stabilimenti balneari con attività stagionale	0,50
i) Associazioni sportive e culturali	0,45
j) Parcheggi non custoditi a limitazione oraria	0,60

l)	Commercio ambulante specializzato per “mercato delle qualità”	3,40
m)	Riprese cinematografiche	6,00